



IL TRIBUNALE DI CATANIA

La dott. Valeria Di Stefano ha emesso la seguente

ORDINANZA

Nella causa iscritta al n. 1684/11 RG,

Il giudice,

sciogliendo la riserva ,

letto il ricorso ed esaminati gli atti, osserva:

il ricorrente , assistente amministrativo scolastico precario inserito nelle graduatorie provinciali del personale ATA nonché nella 1^a fascia delle graduatorie di istituto per il conferimento di supplenze per il profilo di assistente amministrativo, avendo prestato servizio nell'anno scolastico 2008/2009 presso l'Istituto Statale C. Levi di Maniace fino al 30.6.2009 a copertura di un posto vacante e disponibile in data anteriore al 31.12.2008, con ricorso d'urgenza chiedeva che il tribunale dichiarasse l'illegittimità del termine del 30.6.2009 e il diritto di esso ricorrente ad avere riconosciuto il servizio dal 1.7.2009 al 31.8.2009 a fini giuridici.

L'amministrazione ha contestato la domanda rilevando di avere proceduto alla stipula del contratto a termine attingendo dalle graduatorie di istituto fino al termine delle attività didattiche , come previsto dalla normativa secondaria in materia.

La concessione dell'invocata tutela d'urgenza richiede il requisito del fumus boni iuris, quale probabile fondatezza del diritto fatto valere e del periculum in mora, quale

pregiudizio irreparabile conseguente al decorso del tempo necessario per l'ordinario svolgimento del processo.

In ordine al fumus si osserva: L'art 4 L. n. 124/99 dispone *“Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e semprechè ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.*

2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.

3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee. “

La norma in esame distingue tre ipotesi di supplenze, quelle annuali per la copertura di posti che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31/12 di ciascun anno scolastico e che rimangano tali per l'intero anno scolastico, quelle per la copertura di posti non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31/12 e che hanno durata fino al termine delle attività didattiche, quelle temporanee. L'art. 4, citato, si applica anche al personale ATA, in base al comma 11 della medesima norma.

Nella specie, il contratto stipulato con il ricorrente per l'anno scolastico 2008/2009 ha ad oggetto una supplenza del primo tipo, essendo stata disposta per coprire un posto vacante

e disponibile alla data del 31 dicembre, circostanza affermata dal ricorrente e non contestata dall'amministrazione convenuta.

L'art. 1 del DM 2000/430 dispone, conformemente alla disciplina legale 1. *Ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 11 della legge 3 maggio 1999, n. 124, di seguito denominata "legge", nei casi in cui non sia stato possibile assegnare sulle disponibilità di posti di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, personale soprannumerario in utilizzazione o, a qualsiasi titolo, personale con contratto a tempo indeterminato, si dispone con:*

a) supplenze annuali, per la copertura dei posti vacanti, disponibili entro la data del 31 dicembre, e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;

b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche, per la copertura di posti non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico;

c) supplenze temporanee, per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto specificato all'articolo 6.

Pertanto, il regime giuridico dei contratti aventi ad oggetto la supplenza, quanto alla durata, è contenuto nell'art. 4 L 1999/124 nonché nel DM 13/12/00 n. 430, che sul punto conferma la disciplina legale.

Dalla normativa richiamata emerge che la durata del contratto non è determinata dalla graduatoria utilizzata per il conferimento dell'incarico (o dall'organo che provvede al conferimento dell'incarico) ma dalla tipologia della supplenza.

Nella fattispecie in esame, come sopra esposto, il conferimento della supplenza è avvenuto per coprire un posto vacante e disponibile alla data del 31.12.2008 e pertanto, in applicazione dell'art. 4 L 1999/124 e dell'art. 1 DM 2000/430 il termine del contratto andava fissato alla data del 31.8.2009, trattandosi di supplenza annuale.

L'art. 6 del DM 2000/430, citato dalla difesa dell'amministrazione convenuta, riguarda la diversa ipotesi delle supplenze temporanee e, dunque, non è applicabile nella

fattispecie in esame relativa a una supplenza annuale siccome volta a coprire un posto disponibile e vacante alla data del 31.12.2008.

In ordine al periculum in mora, deve evidenziarsi che il mancato riconoscimento del servizio dal 1.7.2009 al 31.8.2009 , in considerazione della nota contrazione dei posti , determinerebbe, durante il corso dell'ordinario giudizio di merito, un danno consistente nella sostanziale esclusione dalla possibilità di prestare il servizio nell'anno corrente e negli anni futuri, non potendo il ricorrente beneficiare del relativo punteggio.

Va pertanto dichiarato il diritto del ricorrente a stipulare un contratto a termine fino al 31/8/09 e ordinando all'amministrazione convenuta di riconoscere, ai fini giuridici, il servizio dal 1.7.2009 al 31/8/09.


P.Q.M

dichiara il diritto di [REDACTED] a stipulare un contratto a termine fino al 31/8/09 e dispone che l'amministrazione convenuta, riconosca, ai fini giuridici, il servizio dal 1.7.2009 al 31/8/09.

Catania 27.4.2011

Il giudice

Dott Valeria Di Stefano



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi 27 APR. 2011

IL CANCELLIERE

